

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARCHESI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	102	D'AMBROSIO, CREMASCHI CARLO, DE MEO, SEMERARO GABRIELE, PARENTE, MAZZA CRESCENZO, BIMA: Graduatorie sup- pletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie (866)	106
Proposta di legge (Seguito della discussione):		PRESIDENTE	106
PUCCI Maria e CARCATERRA: « Modifica della lettera C dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul confe- rimento di cattedre negli istituti e scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali » (786)	102	VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i>	106
PRESIDENTE	102, 103, 104, 105, 106	Disegno e proposta di legge (Discussione):	
PUCCI MARIA, <i>Relatore</i>	102, 104	Esami di abilitazione alla libera docenza (886)	106
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	102, 106	TESAURO: Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera do- cenza (837)	106
RESCIGNO	103, 105	PRESIDENTE	106, 107, 110
SILIPO	105	TESAURO	107
CARCATERRA	105	CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i>	107, 108
D'AMBROSIO	105	VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	108
GIAMMARCO	105	MONDOLFO	108
ERMINI	105	ERMINI	109
MONDOLFO	105	D'AMBROSIO	109
CALOSSO	105	LOZZA	109
BIANCHI BIANCA	106	CESI	109

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

La seduta comincia alle 10.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bertola, Bima, Delle Fave, Franceschini ed Helfer.

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Pucci Maria e Carcaterra: Modifica della lettera C dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci ed ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali. (786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Pucci Maria e Carcaterra: Modifica della lettera C dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci ed ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

Come la Commissione ricorda, la discussione di questa proposta di legge, iniziata nella precedente seduta, fu rinviata, data anche l'assenza del relatore.

Invito ora il relatore, onorevole Pucci Maria, a svolgere la relazione.

PUCCI MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non mi è molto facile presentare con parole abbastanza persuasive questa proposta di legge, dato che, durante una seduta alla quale non ho potuto partecipare, una specie di giudizio sommario su di essa è stato già dato.

Ho imparato in questa mia breve esperienza parlamentare da voi, onorevoli colleghi che avete una più lunga esperienza di me, che non bisogna affezionarsi alle proprie proposte di legge. Cercherò, comunque, di esprimermi con termini molto obiettivi.

Io credo che l'opposizione a questa proposta di legge derivi dal fatto che tutti i provvedimenti che il Ministero della pubblica istruzione ha recentemente emanato e gli altri che saranno emanati secondo il nuovo

principio al quale il Ministero vuole informare la sua attività si baseranno specialmente sul principio che non vengano ammessi alle cattedre delle scuole di ogni ordine insegnanti che non abbiano sostenuto una qualunque prova di esame.

Però, mentre in linea generale questo principio è tanto giusto che non vi è bisogno di discussione, vi sono particolari categorie di insegnanti che dalla sua applicazione indiscriminata riceverebbero nocimento; fra questi sono da annoverarsi gli insegnanti di cui si tratta nella mia proposta di legge che si trovano con diritti acquisiti maturatisi nel corso di molti anni.

Perciò, se i colleghi riterranno che quel principio di carattere generale non venga eccessivamente leso derogandovi per questa poco numerosa categoria (si tratta di circa 150 concorrenti) manifesteranno il loro voto favorevole. Molte lettere di interessati mi sono pervenute al riguardo.

Desidero, comunque, ricordare che vi è un precedente in questo campo costituito dal bando di concorso per le scuole medie, emanato dallo stesso Ministero, con il quale si concede il diritto di partecipare (per titoli) non solo a coloro che abbiano sostenuto un precedente esame di abilitazione, ma anche a coloro i quali possiedono un titolo che abbia valore abilitante.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si esige sempre un esame di concorso.

PUCCI MARIA, *Relatore*. No, prima del 1924 si rilasciavano lauree con valore abilitante.

Quindi, alcuni hanno potuto partecipare a questo concorso per scuole medie e non hanno sostenuto alcuna prova di concorso.

Detto questo, quale è la situazione in cui si trova questo gruppo di direttori didattici? Ritengo che i colleghi abbiano letto nella relazione l'elenco dei decreti riguardanti i concorsi a posti di direttore didattico che sono stati emanati durante un periodo di tempo che va dal 17 ottobre 1941 fino al 1947. Nel 1947, quando vennero accantonati per tutti i richiamati alle armi dei posti, questo provvedimento venne naturalmente anche applicato a coloro i quali, per essere stati richiamati alle armi, non avevano potuto partecipare al concorso bandito nel 1941 per posti di direttore didattico e si accantonarono, così, circa 235 posti. Successivamente è accaduto che per questi posti riservati ai richiamati alle armi del 1941, si aggiunsero i reduci, i partigiani, gli ex combattenti che nel

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

contempo avevano maturato lo stesso diritto. Perciò, mentre nel 1942 le persone che avrebbero potuto partecipare al concorso erano 235, col tempo questo numero andò aumentando.

Con successivi provvedimenti, e precisamente con quest'ultimo provvedimento del 21 aprile 1947, n. 373, che è qui in discussione, si fissavano le norme definitive per poter partecipare a questo concorso, e si diceva: metà dei posti che sono stati accantonati verranno concessi per concorso per esame e un'altra metà verranno concessi per concorso per titoli. Ora, l'unico titolo valido era la precedente abilitazione ottenuta nel precedente concorso, che la categoria che mi interessa non poteva avere, perché non aveva partecipato al precedente concorso per il fatto di essere composta di insegnanti richiamati alle armi. Non solo: ma il numero dei posti era ridotto praticamente a metà, perché metà era riservata al concorso per esami e metà era riservata al concorso per titoli.

Voi potreste obiettare: ma costoro avevano di fronte il concorso per esami, e quindi potevano partecipare all'esame.

Senonché, non solo potevano partecipare soltanto al concorso per esame, ma mentre col primo bando di concorso i titoli richiesti erano costituiti da sei anni di insegnamento di ruolo e il titolo abilitante era il diploma che io qui chiamo genericamente diploma di abilitazione all'ufficio direttivo, con questo nuovo bando si concedeva di partecipare al concorso per esami a coloro che avessero soltanto 12 anni di servizio di ruolo.

Si venivano così a formare tre gruppi: un primo composto di insegnanti forniti di diploma di abilitazione conseguito per concorso, e due altri gruppi composti di insegnanti che potevano partecipare al concorso per esami, fra i quali gli insegnanti di cui alla mia proposta di legge, con 12 anni di servizio di ruolo, cioè coloro che avrebbero potuto partecipare al concorso del 1941, allorché dovevano avere sei anni di servizio di ruolo, e che avevano maturato altri sei anni di servizio (dal 1941 al 1947), e per di più avevano il titolo abilitante.

Mi si è detto che il titolo abilitante era ottenuto qualche volta molto facilmente, ma non sempre e non tutti conseguirono con tale facilità il titolo, molti lo conseguirono meritatamente.

Ora, per il gran numero di concorrenti di fronte al numero dei posti messi a concorso, costoro hanno ritenuto lesa un loro diritto e chiedono perciò che si conceda loro di

partecipare con altri ai concorsi previsti nell'articolo 2, lettera c), del decreto legislativo n. 373.

Concludendo, affido al buon cuore dei componenti della Commissione la sorte di costoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RESCIGNO. Onorevoli colleghi, proprio per ragioni di carità, ritengo di dovermi opporre a questa proposta perché è necessario tener presenti gli interessi di altre categorie di persone che hanno altri motivi di lamentarsi. La onorevole collega Pucci accennava a lettere che le sono pervenute in ordine a questa questione, ma io ho qui addirittura fasci di lettere per questioni ugualmente urgenti che riguardano la stessa materia. Ora, debbo far rilevare che molti di noi contribuiscono a creare una legislazione frammentaria. Ad ogni esigenza che ci viene presentata da Tizio o da Caio noi consentiamo, accogliamo queste particolari esigenze e presentiamo subito una proposta di legge.

Ora, io sono contrario, non tanto per la ragione cui si riferisce il Governo, che cioè questa proposta di legge incide sul principio fondamentale secondo cui nessuno può ricoprire una cattedra (umile o alta che sia) se non attraverso un esame idoneo, ma perché questa proposta mi sembra non sia perfettamente equa, sia se si considerano i precedenti sia se si tiene conto delle altre esigenze cui accennavo or ora.

Occorre fare brevemente la storia dei provvedimenti legislativi presi per il conferimento di cattedre nelle scuole medie. Con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che stabilì delle provvidenze per coloro che erano stati chiamati alle armi si riservò la metà dei posti che si sarebbero resi disponibili fino al termine della guerra, per i combattenti.

Dopo questo decreto 6 gennaio 1942, fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1943, n. 152, la legge 31 maggio 1943, n. 570 (che non è stata ricordata dai proponenti) la quale per il concorso per titoli e per esami a direttore didattico, richiedeva, oltre al titolo (cioè il diploma di vigilanza didattica), anche otto anni di servizio di ruolo. Questa era la situazione del 1943. Dunque, concorso per titoli ed esami, diploma di vigilanza didattica e otto anni di servizio di ruolo.

È stato poi emanato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, del cui articolo 2 la presente proposta di legge vorrebbe la modifica.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

Senonché, nella relazione alla proposta di legge non si dice che questo decreto del Capo provvisorio dello Stato è stato già molto largo verso gli aspiranti al concorso, perché nell'articolo 13 ha modificato la precedente disposizione che richiedeva otto anni di servizio di ruolo e il titolo specifico, ed ha concesso queste facilitazioni: che potessero partecipare al concorso (sempre per titoli e per esami) i maestri di ruolo ordinario da tre anni forniti di diploma di vigilanza, oppure forniti di laurea in lettere o in pedagogia. E, poi, i maestri sforniti di titoli. Qui, nella proposta di legge, si dice semplicemente che sono stati ammessi i maestri sforniti di titoli. Ma perché? Perché si richiedevano da essi ben 12 anni di servizio di ruolo.

Adesso i proponenti vorrebbero addirittura modificare l'articolo 1 il quale prevede il concorso, solamente per titoli, per le direzioni didattiche, per coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 13, abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi. E l'articolo, per tutte le altre categorie, presuppone che i candidati abbiano superato un esame: per professori delle scuole medie, per direttori di avviamento (concorso con votazione minima di sei decimi) e così per i maestri.

Perché si dovrebbe usare un trattamento particolare ai maestri, per i quali in un primo tempo si richiedeva il titolo di studio e otto anni di servizio, mentre ora si è giunti ad ammetterli anche se sforniti di titolo, richiedendo soltanto gli otto anni di servizio? Ma facciano almeno l'esame!

Ora, pensate che accanto alle esigenze di coloro di cui si tratta nella proposta di legge, ve ne sono altre che rientrano nello stesso campo, cioè nel campo delle provvidenze per coloro che hanno combattuto per la patria o che hanno altre benemerienze! Non entro in dettagli e non faccio tutta l'elencazione, ma vi sono i maestri orfani di guerra (non di quest'ultima guerra, ma di quella del 1915-18) che si stanno tormentando e si stanno battendo per ottenere l'equiparazione alle vedove di guerra, le quali hanno avuto l'assunzione in ruolo senza nessun concorso! Vi sono i perseguitati politici, i quali si battono per ottenere il riconoscimento del diritto al titolo abilitante posteriore al 1924 e non l'hanno potuto ottenere! Vi sono gli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole medie e vorrebbero che questo servizio fosse riconosciuto ai fini della loro ammissione nel ruolo transitorio delle scuole elementari, così

come è stato riconosciuto per coloro i quali hanno insegnato nelle elementari e che sono stati ammessi ai concorsi per le scuole medie; vi sono gli ex combattenti maestri i quali non hanno potuto beneficiare di nessuna delle concessioni perché si trovano ad aver compiuto i 45 anni e a non aver compiuto i quattro anni di servizio.

Ora, io non dico che non si debba andare incontro anche alle esigenze prospettate dalla onorevole Pucci e dall'onorevole Carcaterra, ma facciamolo con una visione organica di queste esigenze. E pertanto a questo fine che presento il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione permanente, considerato che il problema sollevato dalla proposta di legge Pucci-Carcattera va inquadrato nel complesso di altre analoghe esigenze nel campo della pubblica istruzione (orfani di guerra, ex combattenti, insegnanti di territori prima annessi, perseguitati politici, ecc.);

delibera di demandare al Presidente la nomina di un comitato di cinque suoi membri per lo studio e la preparazione di una proposta di legge organica che, con quella contemplata dalla proposta Pucci-Carcattera, tenga conto di tutte le altre esigenze innanzi accennate, rispettando i principi fondamentali già stabiliti in materia ».

PRESIDENTE. Debbo avvertire che la Commissione non può deliberare sulla proposta Pucci-Carcattera, perché essa tende a modificare un decreto che si trova dinanzi alla Commissione per la ratifica, nella quale sede potrà quindi essere modificato.

La Commissione, perciò, potrà esprimere in merito soltanto il suo parere, mentre i proponenti della proposta di legge potranno trasformare le norme in essa contenute in emendamenti al decreto sottoposto a ratifica.

PUCCI MARIA, Relatore. Desidero semplicemente fornire due chiarimenti all'onorevole Rescigno. Ho già accennato che sono state proprio tante ed estese le facilitazioni a tutti i maestri che hanno danneggiato quel gruppo di direttori didattici incaricati, cui io mi sono riferita. Non ho voluto dire assolutamente che non si sia andati incontro alle necessità dei maestri di ruolo nel modo più largo possibile; ma ho dovuto dire, anzi, che in tal modo si è venuto a negare un diritto di cui beneficiava un gruppo di persone, perché, togliendo la clausola abilitante per un ristretto numero di persone, si veniva a togliere l'efficacia del titolo abilitante per coloro che lo avevano.

Altra osservazione — e mi dolgo di dovermi ripetere, avendo io già accennato a ciò nella mia relazione — è quella che si riferisce al principio generale cui si è fatto cenno. A tale principio, come ho detto, si derogò con l'ammissione a concorsi di insegnanti senza titolo abilitante prima del 1924. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Rescigno, pur apprezzandone lo spirito, ritengo che in pratica non gioverà né al piccolo gruppo che mi interessa, né alle altre categorie. Pertanto, non posso accoglierlo.

SILIPO. L'ordine del giorno Rescigno avrebbe avuto un significato in quanto tendeva a rinviare la proposta di legge Pucci-Carcatera; ma poiché tale proposta di legge si trasformerà in emendamenti da presentare in altra sede, non comprendo perché si debba nominare il comitato speciale cui si fa cenno nell'ordine del giorno stesso.

Noi sappiamo, peraltro, che tutti gli ordini del giorno, che spesso mirano soltanto ad insabbiare i disegni e le proposte di legge, hanno effetti molto limitati. Per questi motivi sono contrario all'ordine del giorno Rescigno.

RESCIGNO. Si può anche porre un termine, se occorre.

SILIPO. Noi non dobbiamo precluderci la presentazione di una proposta di legge anche se essa miri a risolvere soltanto in parte un determinato problema.

CARCATERRA. Sono anch'io contrario all'ordine del giorno Rescigno che si risolve in una affermazione platonica di scarsa efficacia.

RESCIGNO. Ritengo che il mio ordine del giorno debba avere un valore tutt'altro che platonico poiché non sono abituato a guardare come Platone in alto, ma a guardare come Aristotele in terra.

Il mio ordine del giorno riguarda una proposta di legge diversa da modifiche frammentarie a quel tale decreto legislativo, e non ha quindi a che fare con il decreto legislativo che sta davanti alla Commissione speciale. Io invito a presentare una legge organica e completa che contempli tutti i casi che siano degni di attenzione, casi che non sono pochi. Il comitato studierà questi casi nel più breve termine possibile e proporrà alla Commissione le disposizioni che riterrà opportune.

D'AMBROSIO. È opportuno che in attesa di questa legge generale non si legiferi su frammenti di problemi. Credo che non sia troppo dignitoso per il Parlamento fare una legge per provvedere ad un caso particolare.

GIAMMARCO. Ritengo che se ciascuno di noi, con in mente una proposta di legge che potrebbe essere utile, desse tanto peso alla preoccupazione della frammentarietà e ogni volta si dovesse chiedere la nomina di un comitato di studio, la Commissione non potrebbe più lavorare. Per questo motivo sono contrario all'ordine del giorno Rescigno.

ERMINI. A nessuno si vuole togliere il diritto e la possibilità di far discutere in Commissione qualunque tema che creda opportuno di proporre. Credo che l'onorevole Rescigno dovrebbe meglio chiarire il significato del suo ordine del giorno e dire che, prendendo occasione dalla proposta fatta, propone che un comitato studi il problema generale cui essa si riferisce.

L'onorevole Rescigno inviterà così la Commissione a studiare questo problema nel suo complesso, senza creare per questo una eccezione di non ricevibilità della proposta.

RESCIGNO. Onorevole Giammarco, in altri termini io ho detto che noi ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che contempla un solo caso. Vi sono altri dieci, quindici e forse anche venti casi dello stesso genere, ed allora io dico: studiamoli tutti insieme in modo organico.

MONDOLFO. Desidererei chiedere all'onorevole Rescigno se esistono delle ragioni per cui non sia interamente accettabile la proposta di legge dell'onorevole Pucci.

RESCIGNO. Sono le ragioni alle quali mi sono precedentemente riferito.

MONDOLFO. Allora bisogna insistere sopra queste e non trincerarsi dietro altri motivi. In secondo luogo, l'eventuale approvazione della proposta di legge della onorevole Pucci, rappresenterebbe un ostacolo per il successivo accoglimento delle altre proposte che sono state avanzate dall'onorevole Rescigno? In caso negativo, secondo me non sussisterebbero ostacoli all'accoglimento della proposta di legge.

PRESIDENTE. Credo che con qualche lieve modifica — suggerita dall'onorevole Ermini e mi pare accettata dall'onorevole Rescigno — l'ordine del giorno possa essere espresso con sufficiente chiarezza.

In altri termini, con una lieve modifica questo ordine del giorno non sarà in contrasto con la proposta di legge dell'onorevole Pucci.

CALOSSO. Credo che l'orientamento legislativo, diciamo così, dell'onorevole Rescigno, sia sbagliato. Già dissi alla Camera che ad una legge più sistematica, deve preferirsi una legge più limitata che tenda a risolvere piccoli problemi, legge che in definitiva ottiene

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

risultati migliori. Il guaio è che noi preferiamo le leggi di carattere sistematico alle « piccole » leggi.

BIANCHI BIANCA. Capisco che lo scopo prefissosi dall'onorevole Rescigno col suo ordine del giorno è ampiamente generoso, poiché, invece di voler considerare un lato particolare del problema, vorrebbe considerare tutto il problema nella generalità dei casi. D'altra parte non vedo come questa proposta di legge, e altre del genere che necessariamente esaminano un lato solo di un determinato problema, possa fare la sua strada se si approva quest'ordine del giorno che rinvia ogni soluzione ad una legge generale.

Ora, in generale, debbo rilevare che ben pochi problemi noi possiamo esaminare e risolvere completamente. È sempre una parte di un problema che tentiamo di risolvere volta per volta con leggi piccole — come dice l'onorevole Calosso — ma riferentisi alla particolare necessità che ci si è prospettata. Sono contraria, perciò, all'ordine del giorno comunque espresso.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I motivi per cui la maggior parte dei colleghi si sono opposti a questa proposta di legge sono stati chiaramente espressi dall'onorevole Rescigno, il cui ordine del giorno, d'altra parte, non è da me accettato perché se lo accettassi indebolirei forse la mia netta opposizione alla proposta di legge stessa. Quindi, sono contrario alla proposta di legge e sono contrario anche all'ordine del giorno dell'onorevole Rescigno.

PRESIDENTE. L'onorevole Rescigno ha così modificato il suo ordine del giorno:

« La VI Commissione permanente, considerato che la proposta di legge Pucci-Carcattera va integrata tenendo conto del complesso di altre esigenze analoghe nel campo della pubblica istruzione (orfani di guerra, ex combattenti, insegnanti di territori prima annessi, perseguitati politici, ecc.), delibera di demandare al Presidente la nomina di un Comitato di cinque suoi membri per lo studio e la preparazione di una proposta di legge organica che tenga conto di tutte le altre esigenze innanzi accennate, rispettando i principi fondamentali già stabiliti in materia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Disegno a far parte del Comitato di cui all'ordine del giorno testé approvato i deputati Rescigno, Bianca Bianchi, D'Ambrosio, Lozza ed Ermini.

Comunico che l'onorevole Mondolfo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione esprime parere favorevole al merito della proposta di legge dei deputati Pucci Maria e Carcattera per la modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio, Crémascchi Carlo, De Meo, Semeraro Gabriele, Parente, Mazza Crescenzo, Bima: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie. (866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex-combattenti dei concorsi nelle scuole medie.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare il Presidente della Commissione di rinviare la discussione di questa proposta di legge. Sono venuto in possesso del testo di essa soltanto stamane, mentre ieri sera, in aula, ho avuto dalla cortesia dell'onorevole D'Ambrosio il testo dattiloscritto dell'unico articolo della proposta. Penso che, per la serietà dei nostri lavori, il rappresentante del Governo non possa, su una materia così delicata, portare un contributo proficuo, sia pure un parere, se non dopo uno studio esauriente della proposta di legge.

PRESIDENTE. Come la Commissione ha udito, l'onorevole sottosegretario ha chiesto un rinvio della discussione della proposta di legge D'Ambrosio. Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHESI

Discussione del disegno di legge: Esami di abilitazione alla libera docenza (886) e della proposta di legge del deputato Tesauro: Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza. (837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » e della proposta di legge del deputato Tesauro: « Dispo-

sizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza ».

TESAURO. Onorevole Presidente, dato che un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente la materia della mia proposta, è oggi in discussione, chiedo che sia discusso per primo il disegno di legge ministeriale, riservandomi di dichiarare in seguito se intendo mantenere la proposta stessa.

PRESIDENTE. Sta bene. Invito il relatore sul disegno di legge ministeriale, onorevole Cremaschi Carlo, a svolgere la relazione.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. La stessa preghiera, in verità, stavo per rivolgere io al collega onorevole Tesauro.

La materia degli esami di abilitazione alla libera docenza è stata disciplinata, in via provvisoria, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, numero 525, il quale ha dettato disposizioni relativamente alla particolare sessione di esami che era stata indetta in quel tempo. Ora il Ministero ha pensato di dare una sistemazione generale alla materia ed è questo il motivo della presentazione del disegno di legge.

Dopo aver discusso delle varie questioni relative in sede di Consiglio superiore della pubblica istruzione, è stato deliberato questo testo che è giunto ora al nostro esame, il quale reca solo alcune innovazioni rispetto alle precedenti disposizioni.

Una delle innovazioni che debbo particolarmente sottolineare è quella che si riferisce alla reintroduzione del *numerus clausus* già un tempo in vigore; un'altra, di cui debbo farvi cenno, è quella che si riferisce al divieto che si faccia luogo agli esami di abilitazione nella medesima disciplina in due sessioni consecutive, divieto statuito nell'ultimo capoverso dell'articolo 2.

La Commissione per le abilitazioni viene costituita dal ministro della pubblica istruzione su designazione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. A questo proposito le osservazioni sono pervenute in gran numero. Gli interessati desiderano, infatti, che la nomina di almeno due dei tre membri sia fatta dai consigli di facoltà, mentre uno solo di essi dovrebbe essere designato dal Consiglio superiore. Do questa informazione ai colleghi soltanto perché essi siano a conoscenza dei desideri delle categorie interessate.

L'articolo 4 riveste pure una certa importanza perché detta le norme procedurali per l'approvazione finale degli atti delle Commissioni, approvazione che spetta al mini-

stro, sentito il parere della predetta sezione del Consiglio superiore, venendo con ciò a riprendersi l'antica prassi. Alcuni avrebbero voluto che la decisione finale fosse stata deferita al Consiglio superiore; personalmente ritengo preferibile questa procedura.

Per quanto riguarda l'articolo 5, con il quale la tassa che gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario viene elevata a lire 10.000, nulla da osservare, si tratta di un giusto contributo che gli aspiranti debbono dare per le spese che lo Stato sostiene per un riconoscimento che torna a beneficio degli interessati, anche se torna nel tempo stesso a beneficio della cultura.

Con l'articolo 6 si detta poi una disposizione transitoria per quanto riguarda la prima applicazione della legge, circa cioè le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la cui determinazione è devoluta al ministro.

Una importante attenuazione del concetto del *numerus clausus* tende ad introdurre la proposta di legge del deputato Tesauro, con la quale si propone che da tale clausola si prescindano per quei candidati che si trovino nelle condizioni previste dal decreto 30 novembre 1947, n. 1640: per dovere di obiettività sottopongo alla Commissione questo punto di divergenza fra la proposta di legge Tesauro e il disegno di legge di cui intraprendiamo ora l'esame.

A me pare, concludendo, che il richiamare in vigore le norme del testo unico, abrogando quelle disposizioni che erano entrate in vigore nel ventennio e che evidentemente non rispondono più all'attuale clima politico, sia stato il criterio più opportuno. I punti su cui particolarmente debbo richiamare l'attenzione dei colleghi sono: quello che si riferisce al *numerus clausus* e la questione riguardante la non consecutività delle sessioni di abilitazione per una stessa disciplina.

Ma c'è ancora un punto su cui debbo brevemente soffermarmi ed è quello che si riferisce al comma quarto dell'articolo 3 ove è detto che « I professori o cultori che abbiano partecipato ai lavori di una commissione non possono esser chiamati a far parte della nuova commissione che, nella successiva sessione, è costituita per pronunziarsi sulle domande di abilitazione nella medesima disciplina ». È stato a questo riguardo fatto da varie parti osservare che, per alcune specifiche materie, non sempre esiste una tale disponibilità di docenti titolari per cui si possa procedere a questa rotazione che, in via generale, è ritenuta ottima.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe, con un emendamento, prevedere l'ipotesi della indisponibilità di un sufficiente numero di esaminatori.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Accadrebbe, allora, che si dovrebbe fare forzatamente ricorso ad esaminatori che non sono docenti della stessa materia, ma di materie affini. Ora, mi pare sia questa effettivamente una considerazione obiettiva la quale meriti di essere presa in considerazione.

Quando avremo studiato e fermato la nostra attenzione su i due punti che mi sembrano più importanti del disegno di legge, io credo che tutta la restante parte del disegno di legge possa integralmente essere accolta dalla Commissione e che si possa procedere quanto prima alla approvazione di questo disegno di legge effettivamente urgente, tanto che l'onorevole Tesoro si era reso interprete di questa urgenza proponendo norme transitorie. È opportuno che questo disegno di legge venga approvato per dar modo a coloro i quali sono effettivamente in possesso dei requisiti necessari per sostenere gli esami di abilitazione, di ottenere la libera docenza.

MONDOLFO. La questione del *numerus clausus* è essenziale ed interessa un grande numero di aspiranti alla libera docenza.

Mi dispiace che non sia presente il Presidente Martino, il quale con la sua autorità avrebbe potuto convalidare le obiezioni che intendo fare e che so anche altri intendono fare e alle quali, mi pare, aderisca anche il relatore.

Il *numerus clausus* non conduce ad una cernita migliore perché è avvenuto in molti casi che, essendovi la disponibilità di tre o cinque posti, la Commissione ritenesse opportuno coprirli tutti, anche se in realtà non si trovava fra i concorrenti un numero sufficiente di persone che potevano effettivamente aspirare alla libera docenza.

Indipendentemente da questa, vi è un'altra ragione sulla quale credo di dover richiamare l'attenzione della Commissione, sebbene alla presenza di professori universitari sia un po' un *incedere per ignes*.

È noto a tutti che, necessariamente, le diverse scuole universitarie finiscono facilmente per costituire delle specie di congreghe anche per la stima che hanno i professori per i loro alunni e per l'affetto che li lega ad essi. Di modo che, quando vi sia il *numerus clausus*, i professori che fanno parte di una commissione per le abilitazioni tendono naturalmente

a fare in modo che non sia preclusa la via a coloro che essi, per la loro conoscenza personale e la simpatia che li lega, ritengono degni di ottenere il conferimento della libera docenza. Allora, a coloro che non sono legati a nessuna scuola, capita di essere esclusi, anche se in realtà abbiano meriti non inferiori e in certi casi superiori a quelli degli altri che vengono, invece, abilitati alla libera docenza.

Per questa doppia ragione io ritengo che il principio del *numerus clausus* debba essere abolito.

Vi è un altro punto che non è stato toccato dall'onorevole relatore, forse perché non vi è stato nessuno che abbia fatto pervenire a lui qualche osservazione in proposito. È quello che riguarda la necessità della decorrenza dei cinque anni dalla laurea per l'ammissione al conseguimento della libera docenza.

Ora, alcuni di coloro che hanno fatto pervenire osservazioni al riguardo a me e credo anche ad altri, partono anche dalla considerazione della situazione particolare che si è venuta creando per effetto della guerra. Perché vi sono alcuni i quali avevano già cominciato la loro attività scientifica nel periodo anteriore alla loro chiamata alle armi, prima di conseguire la laurea. Essi hanno dovuto, poi, ritardare il conseguimento della laurea per il fatto di essere stati chiamati sotto le armi e si trovano oggi ad avere iniziato una attività scientifica magari da otto o dieci anni e ad aver conseguito la laurea soltanto da due o tre anni e quindi a non poter aspirare al conseguimento della libera docenza.

Indipendentemente da questi casi particolari, a me sembra che si debba preliminarmente osservare che non si richiede questa decorrenza di cinque anni dal conseguimento della laurea neppure per l'ammissione ai concorsi per cattedre universitarie. Quindi, dato che si dovrebbe considerare il conseguimento della libera docenza come il passaggio preventivo al conseguimento della cattedra universitaria come titolare, appare evidente l'assurdità di questa clausola.

Per questa ragione io mi associo alle osservazioni fatte da coloro i quali mi hanno fatto pervenire alcune note in argomento e chiedo quindi che sia soppressa questa norma. Sono pienamente d'accordo anche con le osservazioni che ha fatto l'onorevole relatore in merito al quarto comma dell'articolo 3, il quale non può essere approvato *sic et simpliciter*. Normalmente l'avvicendamento dei professori nella Commissione è certamente

utile: comunque, mi riservo di tornare sull'argomento al momento della discussione degli articoli.

ERMINI. Desidero intervenire per la parte generale, mentre sulle singole questioni mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

La libera docenza come oggi è regolata, e direi anche come era regolata prima della legge del 1935, rappresenta anziché un beneficio per le università una piaga, poiché molti dei liberi docenti in realtà non esercitano l'insegnamento, ma della libera docenza si giovano soltanto quale titolo professionale.

In sede di commissione per lo studio della riforma, in seguito al *referendum* fatto, si dissero parole molto dure a proposito della libera docenza. Si disse da taluno che la libera docenza dovrebbe essere abolita. Io sono contrario a questi estremi, ma raccomanderei un rigore massimo prima di concedere questo titolo che ha ancora ufficialmente qualche valore, ma che va deprezzandosi sempre più. Noi troviamo, ad esempio, che i medici sono chiamati professori dalla massa dei pazienti poiché ormai i liberi docenti si contano a migliaia; però essi nelle Università generalmente non si vedono mai!

Per quanto riguarda il *numerus clausus*, ritengo che il numero dovrebbe essere possibilmente ancora più chiuso.

D'altra parte, occorre intendersi sul significato delle parole « libera docenza ». Il fatto che secondo la legge del 1935 si poteva ottenere la libera docenza per « qualunque materia », aveva portato la conseguenza di rendere alcune volte la libera docenza ridicola. Possiamo avere oggi dei liberi docenti in costruzione di pneumatici, perché anche questa è particolare disciplina. Occorre, dunque, porre dei limiti e vi è una remora che il disegno di legge prevede, ma ne parleremo quando passeremo all'esame degli articoli.

Per quanto riguarda l'avvicinarsi degli esaminatori per le sessioni occorre cercare di farli rotare per quanto possibile, altrimenti si favorisce l'ingresso di persone che appartengono soltanto a determinate scuole.

Ad ogni modo, in linea generale, ritengo sia necessario limitare la concessione delle libere docenze, mentre con questo disegno di legge ho l'impressione che si tenda ad ampliarla.

D'AMBROSIO. Desidero far rilevare, riallacciandomi con quanto ha detto l'onorevole Ermini, che effettivamente non si può concedere la libera docenza per discipline che non hanno effettiva ragion d'essere. Proporrèi di

compiere un nuovo elenco delle discipline per le quali la libera docenza può essere concessa.

ERMINI. L'elenco esiste già.

D'AMBROSIO. Si può anche aggiornarlo ed includervi nuove discipline.

LOZZA. Concordo con l'onorevole Mondolfo ed accolgo le osservazioni fatte dal relatore e credo che anche l'onorevole Mondolfo e l'onorevole Ermini siano d'accordo nel desiderare che il lavoro della commissione per le abilitazioni sia fatto con una giusta ponderazione ed una giusta severità.

CESSI. Sono contrario al sistema adottato sotto l'impero della legge del 1933, così come al sistema susseguente al 1933. Mi pare che si perda un po' di vista la caratteristica della libera docenza. Non si tratta qui di concorso universitario e non si possono quindi applicare le norme di un concorso universitario. La libera docenza è un accertamento di capacità individuali, e quindi, mentre nell'esame di concorso universitario si applica il metodo comparativo fra diversi candidati, nella libera docenza si tratta di un giudizio dato individualmente a ciascun candidato.

Questo è il regime che si dovrebbe conservare per la libera docenza. Mi riferisco ai miei tempi, quando l'esame di abilitazione alla libera docenza era fatto da una commissione nominata volta per volta per ogni singolo candidato.

Anche questo sistema, del resto, ha presentato degli inconvenienti ed anche con esso si è aperta la porta a chi non meritava, ma esiste un beneficio: quando un professore deve assumere la responsabilità di portare dinanzi ad una commissione speciale un proprio scolaro, pondera bene le sue possibilità, perché un eventuale giudizio sfavorevole sullo scolaro si riflette necessariamente anche sul maestro e sul suo indirizzo scientifico. È un disdoro che ridonda sullo stesso insegnamento e sulla sua scuola.

Quindi, ridotta la questione in questi termini, non c'è più ragione di parlare di *numerus clausus*.

Oltre la questione del numero chiuso, c'è anche il principio (che io ritengo dannoso) dell'accentramento: questo accentramento in una sola commissione di tre soli individui, i quali sono naturalmente tratti a giudicare secondo la loro mentalità, gli orientamenti di scuola e secondo i rapporti costituitisi necessariamente fra il maestro e lo scolaro, fa sì che si costituisca un ambiente tale per cui è naturale che questa commissione, che deve giudicare di tutti i candidati sulla medesima

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

materia, applichi dei concetti e delle norme piuttosto restrittive e, peggio, di parzialità.

Non entro quindi nei dettagli e nei particolari, poiché ho contestato il punto fondamentale e mi trovo in disaccordo sullo spirito informatore di questo disegno di legge.

Soltanto, richiamo l'attenzione del sottosegretario su queste considerazioni di ordine generale, perché non crediate che si migliori la situazione con questo disegno di legge. Essa non è stata migliorata nel 1935, non ostante l'adozione del numero chiuso, né quantitativamente né qualitativamente, perché io stesso mi sono trovato in commissioni di esame di libera docenza e posso portare qui

la voce di una esperienza che ho fatto — diciamo così — *in corpore vili*. Per fortuna non avevo scolari da presentare, ma, purtroppo, ho dovuto constatare questa verità: cioè, la decadenza generale della cultura e degli studi non offre per le libere docenze molti candidati effettivamente meritevoli.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,55.